

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1214/AV2 DEL 23/09/2016**

Oggetto: CONVENZIONE TRA AREA VASTA N° 2 E COOP. SOCIALE VIVERE VERDE O.N.L.U.S. DI SENIGALLIA PER TIROCINIO ALLIEVI CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (Cod. Corso 195431)

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. Accogliere, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, la richiesta inoltrata con nota del 23/08/2016, dalla Cooperativa Sociale Vivere Verde O.N.L.U.S. di Senigallia, di ospitare gli allievi del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario autorizzato dalla Regione Marche con DD. n° 54 del 28/07/2016 (cod. corso 195343).
3. Stipulare, a tal fine, apposita convenzione con la Cooperativa Sociale Vivere Verde O.N.L.U.S. di Senigallia, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, conformemente alla delega ricevuta dai Direttori di Area Vasta con nota DG ASUR prot. 23827 del 14/11/2011.

4. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell'Azienda.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Paolo Galassi

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n.4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE - Senigallia

Normativa e atti di riferimento:

- Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13, recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Atto aziendale – Determina n. 89/DG del 10/03/2005 e DGRM n. 330 del 02/03/2005;
- D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii.” art. 15 quinquies, comma 2, lett. C;
- Provvedimento del 22 febbraio 2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (atto n. 1161), recante “Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione”;
- Provvedimento del 16 gennaio 2003 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (atto n. 1604), recante “Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore socio-sanitario di cui all’art. 1, comma 8, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1”;
- L.R. 06 Novembre 2002 n. 20 recante “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”;
- R.R. 8 marzo 2004, n. 1 e s.m.i. avente ad oggetto “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”
- DGR n. 686 del 10/04/2002 avente ad oggetto “Recepimento dell’accordo sancito in conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell’operatore socio-sanitario: approvazione del modello regionale di formazione iniziale per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario”;
- DGR 1234 del 09/07/2002, avente ad oggetto “Disposizioni attuative della D.G.R. 686/2002 relativa al corso di formazione per operatore socio sanitario (O.S.S.) e relativi corsi di riqualificazione – anno formativo 2002 – 2003 e linee guida”;
- DGR n. 1471 del 02/08/2002 avente ad oggetto “DGR n. 1234/2002 – Disposizioni attuative della DGR 686/2002 relativa al corso di formazione per operatore socio-sanitario (O.S.S.) e relativi corsi di riqualificazione - anno formativo 2002 – 2003 e linee guida – errata corrige”;
- DGR n. 50 del 21/01/2003 avente ad oggetto “Autorizzazione ad attivare presso l’INRCA di Ancona corsi di qualificazione e riqualificazione per operatore socio-sanitario e modifica delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 686/2002 e n. 1234/2002”;
- DGR n. 657 del 12/05/2003 avente ad oggetto “Costituzione commissione regionale per la valutazione e quantificazione dei crediti formativi da attribuire ai titoli professionali dell’area sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari al fine della acquisizione dell’attestato di qualifica di “Operatore socio-sanitario”;
- DGR n. 592 del 01/06/2004 avente ad oggetto “Disposizioni per l’attivazione di corsi di riqualificazione per operatore socio-sanitario riservati a soggetti in possesso di qualifiche

diverse da quella di O.T.A. ed integrazione delle deliberazioni della Giunta regionale nn. 1234/2002 e 1347/2003”;

- DGR 620 del 08/06/2004 avente ad oggetto “Disciplina dell’attività formativa relativa al conseguimento della qualifica di “operatore socio-sanitario”;
- DGR n. 666 del 20/05/2008, recante ad oggetto: “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario”;

ATTESO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 666 del 20/05/2008, recante ad oggetto: “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario”, la Regione Marche ha provveduto a disciplinare le attività formative volte al conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario, definendone contestualmente gli standards formativi atti al conseguimento della cennata qualifica;

CONSIDERATO che all’art. 1, comma 3 del regolamento di cui all’allegato I dell’atto precitato è segnatamente stabilito che “...l’avvio dei corsi è subordinato alla sottoscrizione della convenzione tra Ente di formazione, Azienda Sanitaria e Ambito Territoriale Sociale” e che al successivo art. 21 viene affermato che “La convenzione.....viene proposta dall’Ente gestore all’ASUR, alle Aziende Sanitarie o all’INRCA e all’Ambito Territoriale Sociale...entro giorni 15 successiva all’avvenuta ricezione dell’autorizzazione allo svolgimento del corso...” e ancora che “L’Azienda Sanitaria e l’Ambito Territoriale Sociale sottoscrivono la convenzione entro giorni 15 dalla ricezione della proposta inviata dall’Ente gestore”;

RILEVATO che, nella materia di cui si discute, l’iniziativa regionale intende promuovere l’ASUR come stakeholder nel processo formativo, quale garante della qualità degli esiti formativi di ambito sanitario, con il riconoscimento di un ruolo di partnership nella formazione di figure professionali che rivestono un ruolo significativo nel campo dell’assistenza socio-sanitaria;

VISTA l’istanza di attivazione di apposita convenzione, avanzata formalmente con nota del 15/09/2016, acquisita agli atti con n° prot. 156741 del 14/09/2016, dalla Cooperativa Sociale Vivere Verde O.N.L.U.S. di Senigallia, con sede in Via Corvi, 18 – Senigallia, da operarsi ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in materia dalla già richiamata DGR n. 666 del 20/05/2008;

PRESO ATTO che la Società in parola ha ottenuto l’autorizzazione da parte della Regione Marche, con DD n. 82/SIM del 11/03/2016, per la realizzazione del corso “Operatori Socio Sanitario, Cod.Corso 195431;

ACQUISITA la richiesta di addvenire alla stipula del rapporto convenzionale de quo, del 14/09/2016, prot. ID n. 1131461, dal responsabile del Servizio Infermieristico-Tecnico, da individuarsi ad ogni effetto, quale referente della presente proposta;

PRESO ATTO che, dalla sottoscrizione della convenzione con il predetto Ente gestore, per l’Area Vasta n° 2 , discendono i sottoelencati adempimenti:

- ad eseguire tempestivamente gli accertamenti sanitari e le vaccinazioni di cui all’articolo 10 degli Standard formativi del percorso per conseguire la qualifica di “Operatore Socio Sanitario”;
- a supportare l’ente gestore nell’individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza ed eventuale disponibilità a partecipare alla docenza;

- a supportare l'ente gestore nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
- a segnalare tempestivamente all'ente gestore, e anche al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio-Sanitario", ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

PRESO ATTO che la Cooperativa Sociale Vivere Verde O.N.L.U.S. di Senigallia si impegna a garantire che i tirocinanti usufruiscano di una assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto ospitante (convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro, e assicurazione per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nel progetto formativo;

PRESO ATTO che, allo scopo di addivenire ad una semplificazione dei processi decisionali in materia, i Direttori delle AAVV hanno ricevuto apposita delega da parte del DG ASUR per l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione e per la sottoscrizione del contratto con riferimento ai tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della L. 196/1997, nella cui previsione rientra anche la tipologia di tirocinio in questione;

PRESO ATTO che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell'Area Vasta n. 2.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. Accogliere, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, la richiesta inoltrata con nota del 23/08/2016, dalla Cooperativa Sociale Vivere Verde O.N.L.U.S. di Senigallia, di ospitare gli allievi del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario autorizzato dalla Regione Marche con DD. n° 54 del 28/07/2016 (cod. corso 195343).
3. Stipulare, a tal fine, apposita convenzione con la Cooperativa Sociale Vivere Verde O.N.L.U.S. di Senigallia, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, conformemente alla delega ricevuta dai Direttori di Area Vasta con nota DG ASUR prot. 23827 del 14/11/2011.
4. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell'Azienda.

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

6. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Dirigente
Dott. Gabriele Colombo

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Claudio Costanzi

- ALLEGATI -

Schema di convenzione

CONVENZIONE TRA I SOGGETTI INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE
FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI
"OPERATORE SOCIO SANITARIO"
AUTORIZZATO DALLA REGIONE MARCHE (Decreto n. 54 del 28/07/2016)
AI SENSI DEL D.G.R n°666/2008 - Cod. corso 195431

TRA

l'Area Vasta n. 2, con sede a Fabriano (AN) in via Filippo Turati n. 51 – cod. fisc. e partita Iva n. 02175860424, in persona del Direttore di Area Vasta Ing. Maurizio Bevilacqua, nato ad Ancona (AN) il 19/08/1959 il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

E

L' Ambito Territoriale Sociale VIII di Senigallia, sede di Trecastelli - Monterado, in Piazza Roma n.23 nella persona del coordinatore d'Ambito Dott. Maurizio Mandolini nato il 27/05/1956 a Roma e domiciliato per la carica in Piazza Roma n.23 Trecastelli - Monterado

E

La Società Cooperativa Sociale Vivere Verde Onlus, in seguito denominata Ente Gestore, con sede a Senigallia Via D. Corvi 18, partita IVA 02581800428, accreditata presso la Regione Marche, ai sensi del D.G.R. n.62 del 17/01/2001 e n. 2164 dell'08/09/2001, per le macro tipologie di Formazione Superiore e Formazione Continua, con decreto del Dirigente della Servizio Formazione Professionale e Problemi del lavoro n. 82/SIM del 11/03/2016 nella persona del Dott. Stefano Galeazzi, nato ad Ancona il 16/11/1981 e e residente a Senigallia via U. Giordano n.81, nella sua qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica in Senigallia, via D.Corvi 18.

PREMESSO

- che nella seduta del 22 febbraio 2001 è stato sancito un Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario, e per la disciplina provvisoria dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;
- che la deliberazione di Giunta Regionale n . 666 del 20/05/2008 ha recepito l'accordo sancito in conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 ed ha approvato il sistema organico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario;
- che la medesima deliberazione individua, quale strumento indispensabile e qualificante dell'attività stessa, la gestione integrata delle azioni da parte dei diversi soggetti coinvolti;
- che in particolare la deliberazione di Giunta Regionale sopra citata prevede la stipula di una convenzione da parte degli Enti che daranno attuazione alle attività formative, sulla base di uno schema di convenzione che fissa vincoli e condizioni di collaborazione tra gli Enti stessi;

SI CONVIENE E SI PATTUISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

Attuazione dell'intervento

I sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a programmare ed attuare congiuntamente, ognuno per le proprie competenze di seguito indicate, il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di "Operatore Socio-Sanitario in conformità a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 666 del 20/05/2008, sia per la parte teorica che per la parte di tirocinio/stage.

In conformità alle direttive regionali vigenti per la formazione professionale, l'Ente Gestore, ha presentato il progetto, alla Regione Marche, sulla base di quanto stabilito nell'Avviso Pubblico AUTORIZZATI2016 (ai sensi dell'art. 10 della L.R. 16/1990) che lo ha approvato con Decreto n. 54 del 28/07/2016.

L'Ente Gestore si impegna altresì ad applicare le procedure amministrative e di rendicontazione previste dalle direttive regionali e provinciali vigenti.

Art. 2

Modalità attuative della convenzione

I sottoscrittori danno attuazione agli impegni assunti nella presente convenzione, in conformità:

- a) agli "Standard formativi del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario" approvato con DGR n 666 del 20/05/2008;
- b) all' Ordinamento didattico del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario" approvato con DGR n 666 del 20/05/2008;
- c) alle "Linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi all'interno dei percorsi formativi per Operatore Socio-sanitario" approvate con DGR n 666 del 20/05/2008
- d) alle direttive regionali in materia di Formazione Professionale.

Art. 3

Obblighi dell'Ente Gestore

Ai fini della presente convenzione l'Ente Gestore si impegna:

- a) a rappresentare unitamente, i sottoscrittori della presente convenzione di fronte alla Regione Marche e di fronte ad ogni altro organismo istituzionale;
- b) a reperire il personale docente e non docente idoneo per lo svolgimento delle attività formative;
- c) ad individuare sedi formative e di tirocinio/stage idonee per lo svolgimento delle attività;
- d) a gestire e coordinare l'intero apparato organizzativo del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario;

- e) a curare ogni rapporto istituzionale, con il personale docente e non docente, con gli utenti e con ogni soggetto esterno;
- f) a farsi carico di ogni vincolo amministrativo derivante da eventuali contributi finanziari, sollevando sin d'ora l'Azienda Sanitaria ed il Coordinatore d'Ambito da ogni responsabilità, anche di tipo finanziario;
- g) a segnalare tempestivamente al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio-Sanitario" ogni elemento criticità, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione;
- h) a garantire che il tirocinante usufruisca di una assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto ospitante (convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro, e assicurazione per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo;

Art. 4

Ruolo dell'Azienda Sanitaria

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa, l'Azienda Sanitaria, è garante della qualità degli esiti formativi di ambito sanitario.

In particolare si impegna:

- a) ad eseguire tempestivamente gli accertamenti sanitari e le vaccinazioni di cui all'articolo 10 degli Standard formativi del percorso per conseguire la qualifica di "Operatore Socio Sanitario";
- b) a supportare l'ente gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza ed eventuale disponibilità a partecipare alla docenza;
- c) a supportare l'ente gestore nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
- d) a segnalare tempestivamente all'ente gestore, e anche al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio-Sanitario", ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 5

Ruolo del Coordinatore d'Ambito Territoriale Sociale

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa, il Coordinatore d'Ambito è garante della qualità degli esiti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del Regolamento Regionale 08.03.2004, n. 1 emanato ai sensi della Legge Regionale 6.11.2002, n. 20.

In particolare si impegna:

- a) a supportare l'Ente Gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza, ed eventuale disponibilità a partecipare alla docenza;
- b) a supportare l'Ente Gestore nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;

- c) a segnalare tempestivamente all'Ente Gestore, e anche al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di "Operatore Socio-Sanitario", ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 6
Decorrenza

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di firma della medesima e durerà fino alla conclusione delle prove di esame per il conseguimento della certificazione finale.

La presente convenzione è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 5 della legge 21.12.1978, n. 845 e verrà registrata in caso d'uso.

Per tutte le controversie derivanti dal presente atto è competente esclusivamente il foro, di Ancona.

Letto e sottoscritto in data

L'Ente Gestore
Il Legale rappresentante

.....
Per l'ASUR AV2 – Sede di Senigallia
Il Direttore Ing. Maurizio Bevilacqua
giusta delega ricevuta

.....
Per l'Ambito Territoriale Sociale
Il Coordinatore d'Ambito
Dott. Maurizio Mandolini